

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000103
DATA: 24/03/2017 17:05
OGGETTO: Approvazione del Regolamento in materia di rapporti fra l'Azienda USL di Bologna e le Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Fioritti Angelo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Petrini Anna Maria - Direttore Amministrativo

Su proposta di Alberto Maurizzi - DAAT - Dipartimento Attività Amministrative Territoriali
esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-05-03]


DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Dipartimento delle Cure Primarie
- UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione (SC)
- Dipartimento Sanità Pubblica
- Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche
- Dipartimento Chirurgico
- Dipartimento Medico
- Dipartimento Oncologico
- Dipartimento Emergenza
- Dipartimento Servizi
- Dipartimento Materno Infantile
- Dipartimento Amministrativo
- DAAT - Dipartimento Attività Amministrative Territoriali
- Dipartimento Tecnico-Patrimoniale
- Dipartimento Farmaceutico
- Distretto di Committenza e Garanzia della Città di Bologna
- Distretto di Committenza e Garanzia Pianura EST
- Distretto di Committenza e Garanzia Pianura OVEST



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- Distretto di Committenza e Garanzia di San Lazzaro di Savena
- Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia
- Distretto di Committenza e Garanzia dell'Appennino Bolognese
- DATeR - Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa
- DASS - Direzione Attivita' Socio-Sanitarie
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Scientifica
- UOC Direzione Amministrativa IRCCS
- UO Affari Generali e Legali (SC)
- UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)
- UO Servizio Prevenzione e Protezione (SC)
- UO Igiene (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- UO Medicina Legale e Risk Management (SC)
- UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC)
- UO Comunicazione e relazioni con il cittadino (SS)
- UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)
- UO Funzioni HUB (SC)
- UO Patrimonio (SC)
- UO Governo Clinico e Sistema Qualita' (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale (SUMAP)
- UO Sistema Informativo Metropolitan (SC)
- UO Committenza e Specialistica Ambulatoriale (SC)


DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000103_2017_delibera_firmata.pdf	3909786118D681AF528C255B539176199BC06008342D76D36823742EB10463D5
DELI0000103_2017_Allegato1:	44455BD60C50B5D89968C87A95CD08EF2C92D65116C64436AA5C83DE88843DE0
DELI0000103_2017_Allegato2:	9C6A9F6FC68BF6E3C67B7B4DA6714299BC139A56FA9DC3F216A3B8C303221BD5



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento in materia di rapporti fra l'Azienda USL di Bologna e le Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore del Dipartimento delle Attività Amministrative Territoriali, dr. Alberto Maurizzi, che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli della dr.ssa Rosanna Campa, Direttore del Dipartimento Amministrativo, e della dr.ssa Laura Melandri, Direttore della UOC Servizi Amministrativi Ospedalieri, che hanno fatto parte del gruppo di lavoro istituito dalla Direzione Amministrativa per la stesura del documento in oggetto, insieme al dr. Maurizzi e al dr. Davide Medici del Dipartimento delle Attività Amministrative Territoriali;


Richiamata la normativa nazionale e regionale in materia di associazionismo e volontariato, nel dettaglio:

- Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "Legge-quadro sul Volontariato";
- Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di Volontariato" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 8 del 30 giugno 2014, "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di Volontariato, Associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale";

Considerato quanto espresso dalla Delibera A.N.A.C. n.32 del 20 gennaio 2016, "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

Richiamati inoltre i precedenti atti emanati da questa Azienda relativamente al ruolo della cittadinanza, dell'associazionismo e del volontariato, in particolare :

- L'Atto Aziendale, approvato dall'Azienda Usl di Bologna con Deliberazione n. 4 del 28 gennaio 2005, con particolare riferimento agli articoli 5 e 9;
- Le Deliberazione dell'Azienda USL n. 206 del 31 dicembre 2007, "Approvazione del Regolamento in materia di rapporti fra Azienda USL di Bologna e organizzazioni non lucrative di utilità' sociale o altre organizzazioni senza scopo di lucro con finalità solidaristiche del terzo settore" e n. 106 del 19 giugno 2007, "Approvazione Linee di indirizzo in merito ai rapporti con enti non profit aventi sede legale presso le strutture dell'Azienda Usi di Bologna";
- Il Codice di Comportamento Aziendale, adottato con Deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2014, con particolare riferimento agli articoli 2, 5, 11 e 12;



Evidenziata la necessità di aggiornare la sopracitata regolamentazione circa i rapporti tra l'Azienda e il mondo del volontariato, al fine di rispondere alle sopravvenute modificazioni normative sia relative alla materia in oggetto sia relative ad altri ambiti che coinvolgono le Associazioni i cui volontari operano presso strutture aziendali o collaborano strettamente con i servizi, in particolare il D. Lgs. N. 81/2008, "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", il D. Lgs. N. 196/2003, "Codice in materia di trattamento dei dati personali" e ss.mm.ii., e il D. Lgs. N. 33/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Dato atto che è stata effettuata una mappatura a livello aziendale, cui hanno contribuito tutte le macroarticolazioni, di tutti i rapporti in essere con realtà appartenenti al mondo del volontariato, sia di quelli regolamentati da procedure formalizzate (convenzioni) sia di quelli più informali e sporadici (come le concessioni di spazi aziendali per attività di supporto o promozionali). Tale mappatura ha fatto emergere una realtà estremamente variegata, all'interno della quale, parallelamente ai rapporti formalizzati a livello centrale, dipartimentale o distrettuale, si sono sviluppati nel tempo, a livello periferico o di singolo servizio o presidio, numerosi rapporti di collaborazione che vedono impegnati i volontari in attività di supporto ai servizi stessi;


Dato inoltre atto che tale mappatura ha altresì rilevato i rapporti di collaborazione anche con Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o Fondazioni (che al loro interno, possono prevedere forme di volontariato) le cui attività non sono assimilabili a quelle del volontariato, ovvero non sono configurabili come associazioni di volontariato relativamente alla tipologia specifica di attività prestata nell'ambito del rapporto instaurato con l'Azienda;

Considerato che a seguito della sopracitata mappatura è stata effettuata una disamina accurata di questi rapporti, in particolare quelli attivati mediante convenzione, per elaborare un quadro esaustivo delle tipologie di Associazioni che collaborano con l'Azienda USL e delle tipologie di attività che di fatto vengono svolte mediante il contributo di volontari;

Ritenuto opportuno riprendere le buone pratiche emerse dalla mappatura e dalla disamina dei rapporti in essere, al fine di valorizzarle e di farne patrimonio comune per il prosieguo della collaborazione tra l'Azienda e il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale;

Ritenuto inoltre di poter estendere la presente regolamentazione sia alle associazioni di volontariato sia alle associazioni di promozione sociale, in quanto i più recenti indirizzi, dal punto di vista normativo, mirano ad armonizzare ed omogeneizzare quanto previsto relativamente le due forme di aggregazione sociale, si vedano in proposito:

- la sopra richiamata Legge Regionale n. 8 del 2014, "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile";
- la successiva Deliberazione di Giunta Regionale N. 1007/2015, "Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alle Leggi Regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla Legge Regionale n. 8/2014";



- la Legge n.106 del 6 giugno 2016, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, nella quale si afferma, all'articolo 5, la necessità di “armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile”;

Specificato che il documento è stato condiviso con i servizi competenti sulle diverse materie oggetto dello stesso e con le macroarticolazioni maggiormente interessate da rapporti di collaborazione con il Terzo Settore e in particolare con Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale e recepiti, ove possibile, i loro pareri e suggerimenti;


Tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 2 della sopra citata Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, per attività di volontariato deve intendersi quella “prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”, che tale attività “non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” e che “al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata”, e che infine “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo”;

Stabilito pertanto che il presente regolamento non debba estendersi a quelle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o altre Organizzazioni senza scopo di lucro con finalità solidaristiche del Terzo Settore che, pur avendo al loro interno forme di volontariato, instaurino rapporti e convenzioni con l'Azienda che prevedano, in misura totale o prevalente, attività e prestazioni di natura professionale, o assimilabili a queste ultime, quindi non configurabili come volontariato.

Delibera

per le motivazioni espresse in narrativa:


1. di approvare il “Regolamento in materia di rapporti fra l'Azienda USL di Bologna e le Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale”, secondo il documento riportato in allegato al presente atto deliberativo, parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che le clausole del Regolamento allegato assumono valore di indirizzo generale da applicarsi a tutti i rapporti di collaborazione che si instaurino fra l'Azienda USL e le Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale, rinviandosi alla stipula di specifici accordi con ogni singola Organizzazione per la disciplina più dettagliata dei contenuti della forma di collaborazione che si intende instaurare.



3. di approvare la Convenzione tipo, riportata in allegato al presente atto deliberativo, parte integrante e sostanziale dello stesso, da intendersi come schema generale di riferimento per la definizione e stipula degli specifici accordi;
4. di prevedere che i rapporti convenzionali con Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale, sia di nuova istituzione sia in sede di rinnovo alla loro naturale scadenza, siano prodotti in conformità con il presente Regolamento e la presente Convenzione tipo;
5. che il presente Regolamento annulla e sostituisce quanto approvato con le Deliberazioni dell'Azienda USL n. 206 del 31 dicembre 2007 e n. 106 del 19 giugno 2007, citate in premessa e trova applicazione nell'ambito di quanto previsto dalla più recente normativa nazionale in materia di Volontariato, Legge n. 106 del 6 giugno 2016, precedentemente citata, con particolare riferimento a quanto indicato all'Articolo 1, comma 7, e all'Articolo 11.
6. di trasmettere copia del presente atto a:
 - Direttori Dipartimento;
 - Direttori di Distretto;
 - Direttore Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa (DATER);
 - Direttore Direzione Attività Socio Sanitarie (DASS);
 - IRCCS-Direzione Operativa e Direzione Sanitaria;
 - IRCCS-Direzione Amministrativa IRCCS
 - UO Affari Generali e Legali
 - UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale
 - UO Servizio Prevenzione e Protezione
 - UO Igiene
 - Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
 - UO Medicina Legale e Risk Management
 - UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy
 - UO Comunicazione e relazioni con il cittadino
 - UO Servizi Amministrativi Ospedalieri
 - UO Funzioni HUB
 - UO Patrimonio
 - UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione
 - UO Governo Clinico e Sistema Qualità
 - Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale (SUMAP)
 - UO Committenza e Specialistica Ambulatoriale
 - UO Sistema informativo Metropolitan
 - Collegio Sindacale

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Alberto Maurizzi



REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE.

Richiamati:

- Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "Legge-quadro sul Volontariato";
- Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di Volontariato" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 8 del 30 giugno 2014, "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di Volontariato, Associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale";
- Delibera A.N.A.C. n.32 del 20 gennaio 2016, "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
- L'Atto Aziendale approvato dall'Azienda USL di Bologna con Deliberazione n. 4 del 28 gennaio 2005;
- Deliberazione dell'Azienda USL n. 206 del 31 dicembre 2007, "Approvazione del Regolamento in materia di rapporti fra Azienda USL di Bologna e organizzazioni non lucrative di utilità sociale o altre organizzazioni senza scopo di lucro con finalità solidaristiche del terzo settore";
- Deliberazione dell'Azienda USL di Bologna n. 106 del 19 giugno 2007, "Approvazione Linee di indirizzo in merito ai rapporti con enti non profit aventi sede legale presso le strutture dell'Azienda Usi di Bologna".


Si statuisce quanto segue

ART. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, ispirandosi alla normativa citata in premessa, disciplina i rapporti fra l'Azienda USL di Bologna e le Associazioni di Volontariato, al fine di valorizzarne il ruolo e il valore sociale e favorirne l'apporto negli specifici ambiti di attività. L'Azienda favorisce inoltre il coinvolgimento del Volontariato all'interno di questi ambiti anche promuovendo e invitando a sviluppare, laddove opportuno, forme innovative di collaborazione e di progettualità partecipata tra i servizi e le Associazioni, in un'ottica di sussidiarietà e scambio paritario e bidirezionale di saperi ed esperienze.

Ai fini del presente Regolamento per attività di Volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di Volontariato di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di Volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.


Ai sensi della Legge n. 266/1991 e s.m.i. le Associazioni di Volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. In tal senso le Associazioni devono essere composte prevalentemente da volontari, e il numero dei dipendenti deve essere inferiore a quello di chi opera volontariamente. Applicando le disposizioni della suindicata legge, ai fini del presente Regolamento, gli operatori dipendenti da Associazioni sono equiparati ad ogni effetto ai volontari delle stesse.

Il presente Regolamento si riferisce alle seguenti tipologie di rapporto:

1. Rapporti con Associazioni senza oneri per l'Azienda USL, che offrono il loro apporto a sostegno di pazienti; tali Associazioni sono in genere correlate al supporto di pazienti con specifiche patologie;
2. Rapporti con Associazioni senza oneri diretti per l'Azienda USL, ma alle quali vengono riconosciuti spazi e strumenti di lavoro (es. telefoni o PC); in linea generale Associazioni di rappresentanza della cittadinanza e di tutela dei diritti dei cittadini;
3. Rapporti convenzionali con Associazioni che forniscono attività di supporto o sussidiarie a quella sanitaria e socio sanitaria propria dell'Azienda USL. Tali rapporti configurano un riconoscimento economico diretto.

ART.2 Ammissione all'esercizio delle attività di Volontariato

- a) Tutte le Associazioni di Volontariato per svolgere le loro attività all'interno delle strutture dell'Azienda USL di Bologna devono essere iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale.
- b) Di norma i rapporti fra Azienda USL e Associazioni sono regolamentati attraverso Convenzioni. Qualora l'attività dell'Associazione sia di provvisoria occupazione di spazi ai fini di raccolta fondi (es. fiori, piante, oggettistica, etc., esclusi prodotti alimentari) non si procederà con Convenzione ma solo con autorizzazione temporanea rilasciata dal Responsabile della struttura.
- c) La stipula della Convenzione avverrà a seguito di apposita selezione tra le Associazioni di Volontariato in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art.3 della Legge n. 266/1991 e di adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale qualora sia la stessa Azienda USL a richiedere, mediante avviso pubblico, la presentazione di candidature per il perseguimento di obiettivi specifici. Altresì, si procederà a selezione, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, qualora ci siano più candidature per lo stesso obiettivo.
- d) La richiesta di convenzionamento e l'eventuale progetto sottostante da parte delle Associazioni di Volontariato dovranno essere indirizzate alle diverse articolazioni organizzative con le quali si intende instaurare la collaborazione, secondo procedure concordate volta per volta con le medesime, corredando la propria candidatura di adeguata documentazione, ovvero iscrizione al registro e




statuto, più altra documentazione eventualmente richiesta per lo specifico progetto.

- e) All'interno di ciascuna Convenzione si stabilirà la durata della stessa, che orientativamente non avrà durata inferiore a un anno.

ART. 3 Modalità di selezione e accesso

- a) Per quanto concerne le Associazioni di cui al punto 1 dell'art. 1, qualora siano interessate ad avere rapporti continuativi con l'Azienda USL, queste presentano una proposta di collaborazione corredata dalla documentazione relativa alla Associazione e dal progetto di attività al responsabile della macrostruttura presso la quale si intende svolgere l'attività (Dipartimento, Distretto o Presidio). L'Azienda USL risponde entro massimo sessanta giorni. In caso di risposta affermativa viene inviata proposta di Convenzione.
- b) Per quanto riguarda le Associazioni di cui al punto 2 dell'art.1 che sono interessate ad avere uno spazio all'interno delle strutture aziendali, queste fanno richiesta a seguito di valutazione degli spazi disponibili da parte della struttura aziendale di riferimento. Le Associazioni fanno domanda, corredata di orari di presenza previsti, tipo di supporto che viene fornito a pazienti o utenti e eventuali necessità di attrezzature (es. PC, stampanti, ecc.). L'Azienda USL, compatibilmente con l'effettiva disponibilità, propone l'utilizzo degli spazi, eventualmente anche comuni fra Associazioni, e stipula la Convenzione nella quale deve essere previsto il limite di utilizzo di beni e servizi oltre il quale l'Azienda quantificherà gli oneri relativi a carico dell'Associazione. Qualora gli spazi messi a disposizione non siano sufficienti rispetto alle richieste che l'Azienda USL ritiene compatibili con i propri compiti istituzionali, deve essere messo in atto un principio di rotazione fra le Associazioni.
- c) L'accesso e il convenzionamento per le Associazioni di cui al punto 3 dell'art. 1 è correlata al fabbisogno definito dalla Azienda USL nei diversi ambiti nei quali viene rilevata la necessità di attività di supporto e integrativa a quella assistenziale e socio assistenziale. Pertanto l'Azienda USL, per particolari aree di intervento per le quali, al fine di fornire un supporto al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico e sostegno alla collettività, può prevedere la partecipazione di Associazioni di Volontariato, procede alla selezione dei soggetti con cui stipulare le Convenzioni, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando criteri di scelta che consentano l'adeguata valutazione dei requisiti normativamente previsti e favoriscano la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti affidatari. A tal fine, l'Azienda USL pubblicherà appositi avvisi sul proprio sito istituzionale www.ausl.bologna.it. I progetti presentati devono prevedere, tra gli altri, la quantificazione dei costi da mettere a rimborso da parte dell'Azienda. All'interno di tali costi devono essere indicati quelli assicurativi, di formazione e una valutazione dei costi generali relativi alla struttura gestionale della Associazione. Vanno evidenziati i costi relativi ad eventuale personale dipendente.

Le specifiche richieste, anche in relazione alla tipologia di attività, vengono riportate nei singoli avvisi.



ART.4 Attività del Volontario e Registro Presenze

Modalità, tempi e luogo dell'attività prestata saranno di volta in volta concordati dall'Associazione di Volontariato con il Direttore e/o il Coordinatore della struttura aziendale di destinazione.

La presenza dei volontari presso l'Unità Operativa è documentata mediante apposito Registro Presenze, disponibile presso l'Unità Operativa stessa, posto sotto la responsabilità dei volontari e sempre accessibile per le verifiche che l'Azienda USL ritenesse di effettuare, dove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dall'Unità Operativa, e apporre la propria firma. Entro il 20 di gennaio di ogni anno, deve essere consegnato al Direttore e/o al Coordinatore della struttura aziendale di destinazione il registro riferito all'anno precedente.

ART.5 Cartellino di riconoscimento


Le Associazioni devono fornire ai volontari autorizzati ad operare all'interno dell'Azienda USL apposito cartellino di riconoscimento, recante il cognome, il nome, la fotografia del volontario, la denominazione dell'Associazione di appartenenza. Il cartellino deve essere visibile durante l'espletamento dell'attività.

ART. 6 Norme di comportamento

Nello svolgimento dell'attività i Volontari devono attenersi scrupolosamente, oltre che al presente Regolamento, anche alle norme e alle disposizioni vigenti nelle strutture ospedaliere e sanitarie territoriali presso le quali prestano attività, intendendo, a titolo puramente esemplificativo, le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti (es. residui alimentari), e ogni altra regola presente.

In particolare, il personale volontario deve:

- a) mantenersi a debita distanza dai luoghi di cura durante lo svolgimento degli interventi sanitari;
- b) rispettare la disciplina e la normativa dei luoghi in cui essi operano e, in particolare, le direttive emanate dalle Direzioni delle rispettive sedi e strutture;
- c) astenersi dal consultare documenti sanitari riguardanti utenti, assistiti e pazienti;
- d) astenersi dallo svolgere attività di carattere assistenziale di esclusiva competenza del personale medico e di assistenza;
- e) astenersi dall'intrattenere utenti, assistiti e pazienti sulle cure in corso e sugli interventi diagnostici e quanto relativo alle loro patologie o problematiche di salute;
- f) rispettare la competenza del personale medico e di assistenza, evitando valutazioni e osservazioni di ordine critico.
- g) utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività prestata e senza dare adito alla possibilità di confondersi con il personale sanitario, presso l'Unità Operativa di destinazione, fornito dalla stessa Associazione di appartenenza.



Il personale volontario è tenuto inoltre al rispetto delle norme previste nel Codice di Comportamento Aziendale, ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso, con particolare riferimento all'Articolo 11, "Comportamento in servizio", e all'Articolo 12, "Rapporti con il pubblico". Sarà cura dell'Azienda USL fornire alle Associazioni tutte le informazioni inerenti il Codice di Comportamento Aziendale e gli specifici regolamenti in essere nelle diverse sedi e strutture nelle quali il personale volontario è chiamato ad operare.

Per quanto riguarda il personale dipendente dell'Azienda USL impegnato in attività di Volontariato in Associazioni con le quali si stabilisce una Convenzione, modalità e vincoli circa lo svolgimento dell'attività stessa sono indicati all'interno del suddetto Codice di Comportamento Aziendale all'Articolo 5, "Partecipazione ad Associazioni ed organizzazioni".

Il personale dipendente, sanitario e non, darà la più ampia collaborazione affinché l'opera dei Volontari possa svolgersi senza alcun impedimento.

ART. 7 Formazione


Il personale volontario dovrà essere appositamente preparato all'espletamento dei compiti previsti nella Convenzione stipulata con l'Associazione di appartenenza che provvede direttamente alla formazione dei propri volontari.

Al fine di garantire una collaborazione efficace e adeguata alle esigenze dei rispettivi servizi, l'Azienda USL potrà provvedere a formare il personale volontario impegnato nello svolgimento dei singoli progetti. Tale attività formativa verrà effettuata da personale dipendente, avrà una durata variabile in rapporto alla tipologia di progetto, fino a un massimo di 4 ore, e potrà eventualmente essere riproposta ogni qual volta si renda necessario (es. in caso di turn-over del personale volontario). L'Associazione dovrà assicurare la partecipazione alle suddette iniziative del proprio personale volontario. L'attività di formazione non viene riconosciuta come attività rimborsabile.

ART. 8 Sicurezza sul lavoro

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", con particolare riferimento all'art.3, comma 12-bis, l'Azienda USL è tenuta a fornire al personale volontario "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività", anche tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative della sede o della struttura ove questo opera. L'Azienda è inoltre tenuta "ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze" tra la prestazione del personale volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della propria organizzazione.

ART. 9 Privacy



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le Associazioni, nella persona del proprio rappresentante legale, vengono nominate terzo Responsabile, presso la propria sede legale, del trattamento, sia manuale sia informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento delle attività oggetto delle Convenzioni stipulate. È fatto obbligo alle Associazioni di provvedere:

- a) Alla nomina degli incaricati al trattamento, in modo che ogni soggetto che concretamente opera su dati personali sia espressamente autorizzato secondo quanto disposto dall'art.30 del D.Lgs. 196/2003. L'attività dell'incaricato deve svolgersi secondo le istruzioni e sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile.
- b) All'opportuna sensibilizzazione del personale volontario addetto al trattamento dei dati in ordine alla prescrizione della legge in materia di privacy per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza cui il personale volontario stesso è tenuto, nonché del segreto d'ufficio e professionale;
- c) Alla vigilanza del personale volontario per il rispetto delle disposizioni di legge secondo le istruzioni impartite.

In ogni caso le Associazioni dovranno impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza con ogni relativa assunzione di responsabilità.

ART. 10 Assicurazione

È fatto obbligo alle Associazioni, ai sensi dell'art.4 della Legge n.266/1991, di assicurare i propri aderenti che prestano attività di Volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Azienda USL ai sensi dell'art.7, comma 3, della medesima legge.


La copertura assicurativa, come indicato al comma precedentemente citato, è elemento essenziale della Convenzione e copia delle relative polizze va presentata all'atto della sua sottoscrizione.

ART. 11 Modalità di verifica e controllo

L'Azienda USL, potrà accertare in qualsiasi momento e con ogni modalità, il regolare svolgimento e la qualità dell'attività oggetto della Convenzione ai fini di verificare i risultati e il controllo degli stessi, in relazione agli obiettivi stabiliti dalla Convenzione e alla convenienza economica complessiva.

ART. 12 Sede dell'Associazione

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Associazione di Volontariato è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, la stessa non dovrà coincidere con alcuna sede dell'Azienda USL. In casi specifici, in particolare con riferimento alle Associazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 1



si può prevedere di identificare una sede operativa presso una struttura aziendale. Tale eventualità viene definita in sede di Convenzione.

ART. 13 Rendicontazione attività e valutazione dei risultati

Al fine di effettuare una adeguata valutazione dei risultati ottenuti in termini di qualità ed efficacia, di sviluppare possibili azioni o interventi di miglioramento e di valorizzare le buone pratiche realizzate con il contributo del personale volontario, l'Associazione si impegna a redigere periodicamente un sintetico report dell'attività svolta, secondo tempi, modalità e criteri concordati e condivisi con l'articolazione aziendale di riferimento in sede di stipula della Convenzione o dello specifico progetto.

ART. 14 Modalità di rimborso

Le Convenzioni con le Associazioni di cui al punto 3 dell'art. 1 prevedono il riconoscimento dei costi da parte dell'Azienda USL. I rimborsi possono avere ad oggetto i soli costi realmente sostenuti, dalla Associazione o dai singoli volontari, rendicontati o attraverso la presentazione degli specifici titoli di spesa, o attraverso una valutazione concordata dei costi in relazione ai fattori produttivi impegnati e alla tipologia di attività. È esclusa inoltre qualsiasi forma di rimborso relativo a richieste che presentino note di addebito a carattere forfettario. È esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento.

La modalità di rendicontazione economica, la cadenza della presentazione della stessa e della nota di addebito vengono definite all'interno della Convenzione.

Responsabili della gestione delle Convenzioni sono i Responsabili Amministrativi della struttura aziendale di riferimento a favore della quale viene svolta l'attività.


Il rimborso avverrà entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione delle relative note.

ART. 15 Autorizzazione utilizzo del logo dell'Azienda USL

L'utilizzo del logo dell'Azienda USL è regolamentato dalle direttive assunte dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Delibera n. 2638/2003 relativa all'istituzione del logo unico del Servizio Sanitario Regionale. Qualora l'Associazione abbia intenzione di utilizzare il logo aziendale per un patrocinio gratuito o per eventi, è necessario - oltre all'eventuale richiesta di patrocinio da far pervenire alla Direzione Generale - fare richiesta diretta di utilizzo del logo alla UO Comunicazione e Relazioni con il cittadino dell'Azienda, specificando il luogo e i modi in cui si intende utilizzarlo. Sarà cura del suddetto servizio fornire l'autorizzazione, la grafica del logo e le istruzioni per il corretto utilizzo.


ART. 16 Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento annulla e sostituisce quanto approvato con le Deliberazioni dell'Azienda USL n. 206 del 31 dicembre 2007 e n. 106 del 19 giugno 2007, citate in premessa, e trova applicazione nelle more di quanto previsto dalla più recente normativa nazionale in materia di Volontariato, Legge n. 106 del 6 giugno 2016,



“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, con particolare riferimento a quanto indicato all'Articolo 1, comma 7, e all'Articolo 11.

(si allega Convenzione tipo)



BOZZA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

PRESSO L'AZIENDA USL DI BOLOGNA

TRA

L'Azienda USL di Bologna (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Via Castiglione 29, Codice Fiscale e Partita Iva 02406911202, rappresentata per la struttura (Distretto, Dipartimento, Presidio, UO) _____,
con sede _____ dal _____ Dott. _____, in qualità di _____;

E

L'Associazione _____ (_____) (di seguito denominata Associazione) con sede in _____ (____), via _____, _____, Codice Fiscale _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ (____) il _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante dell'Associazione;


PREMESSO CHE

- le Associazioni di Volontariato possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni della Legge - quadro sul Volontariato n. 266/1991, della Legge Regionale n. 12/2005, della Legge Regionale n. 8/2014;
- con delibera n. _____ del _____ è stato adottato il "Regolamento in materia di rapporti fra l'Azienda USL di Bologna e associazioni di Volontariato e promozione sociale, senza scopo di lucro con finalità solidaristiche del terzo settore" (d'ora in poi Regolamento del Volontariato), che disciplina le modalità di accesso delle Associazioni di Volontariato e l'allegato "schema tipo" di Convenzione;
- l'Associazione sopra indicata ha presentato richiesta di convenzionamento con l'Azienda per lo svolgimento della seguente attività _____;
- l'Azienda, previa verifica del possesso da parte della Associazione in questione dei requisiti prescritti dall'art. 7 della L. n. 266/1991 e degli art. 13 e 14 della L. R. n. 12/2005, all'esito del procedimento di selezione, regolato dagli art. 2 e 3 del Regolamento del Volontariato, ha individuato (denominazione Associazione scelta) per la stipula della Convenzione richiesta.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. La stipula della presente Convenzione impegna l'Associazione all'osservanza del



Regolamento del Volontariato e del Codice di Comportamento dell'Azienda consegnati all'atto della sottoscrizione.

ART. 2 Oggetto

L'Associazione si impegna a svolgere presso (nominativo struttura/e) la seguente attività (descrizione dell'attività) in proprio, complementare e non sostitutiva dei servizi di propria competenza (oppure: l'Azienda attiva con l'Associazione il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente Convenzione), nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento del Volontariato.

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di Volontariato in modo continuativo, l'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero di Volontari adeguato a garantire con continuità le attività previste dalla presente Convenzione.

Oppure, nei limiti previsti dell'art. 1 del Regolamento del Volontariato, l'Associazione potrà avvalersi di propri lavoratori dipendenti/autonomi.

In nessun caso le suddette prestazioni possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

ART. 3 Modalità di coordinamento dei Volontari

All'inizio delle attività i referenti della gestione del progetto/o delle attività, individuati, rispettivamente, dal Responsabile della struttura di riferimento e dall'Associazione nella persona di _____ concordano le modalità e i tempi per lo svolgimento dell'attività di Volontariato, predispongono il programma operativo e per la durata della Convenzione coordinano l'opera dei Volontari, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. R. n. 12/2005.

I Volontari impegnati presso le strutture dell'Azienda sono tenuti a rispettare le disposizioni ivi in uso, illustrate dal Responsabile della struttura di riferimento.


Ogni Volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che presta.

La presenza dei Volontari presso la struttura dell'Azienda è accertata mediante l'apposito Registro Entrata/Uscita, ove il Volontario deve indicare la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dalla struttura e apporre la propria firma; il registro, disponibile presso la struttura stessa, è posto sotto la responsabilità dei Volontari e sempre accessibile per le verifiche da parte dell'Azienda USL.

L'Associazione all'inizio delle attività fornisce ai Volontari, indicati nell'elenco, di cui all'art. 5 del Regolamento del Volontariato, l'apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Associazione di Volontariato, la dicitura "Operatore Volontario", la fotografia, il nome e il cognome del Volontario, salvo espressa richiesta del Presidente dell'Associazione di omettere il cognome.

Nel periodo di validità della Convenzione, in caso di variazione, l'Associazione invia tempestivamente all'Azienda l'elenco, di cui al punto precedente, aggiornato, e provvede al conseguente rilascio dei cartellini di riconoscimento ai nuovi Volontari.

ART. 4 Tutela dei Volontari



L'Associazione garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 12-bis e art. 21 del D. Lgs. N. 81/2008.

In particolare si impegna a garantire:

- l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente;
- la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.

L'Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del Coordinatore/Direttore della struttura, dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla loro attività.

La possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del Volontario è di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alle strutture dell'Azienda. L'Associazione si impegna comunque a segnalare tempestivamente qualsiasi infortunio occorso al volontario anche al fine di attivare eventuali protocolli sanitari post-esposizione. Rimangono a carico dell'Associazione gli eventuali obblighi di notifica agli Istituti ed Enti assicurativi preposti.

L'Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari e le altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. N. 81/2008.

ART. 5 Doveri dei Volontari e provvedimenti in caso di inadempimento

L'Associazione vigila sull'osservanza, da parte dei Volontari, delle prescrizioni del Regolamento sul Volontariato, di cui all'articolo 6, che qui si intende integralmente richiamato, pena la risoluzione della presente Convenzione in caso di reiterata violazione.

Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del Volontario dalla struttura presso cui opera da parte del Coordinatore/Direttore della struttura.


ART. 6 Oneri a carico dell'Azienda AUSL

L'Azienda si impegna a rimborsare all'Associazione le spese per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, previa presentazione di apposita documentazione giustificativa, con cadenza _____ (da concordare in Convenzione).

Le spese rimborsabili saranno liquidate entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione delle relative note, secondo quanto previsto dal Regolamento sul Volontariato all'articolo 14.

ART. 7 Rendicontazione dell'attività

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento sul Volontariato, l'Associazione si impegna a redigere un sintetico report dell'attività svolta, secondo le seguenti tempistiche e modalità: _____ (oppure seguendo le tempistiche, le



modalità e i criteri concordati con il Coordinatore/Direttore della struttura e indicati nel progetto).

ART. 8 Sede dell'Associazione

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Associazione é quella indicata nella richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è facoltà dell'Azienda, compatibilmente con le concrete disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell'Associazione stessa, previa richiesta di quest'ultima, adeguati spazi, eventualmente anche comuni con altre Associazioni, da destinare alle esigenze della medesima, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 12 del Regolamento del Volontariato.

In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ai sensi dell'art. 46 del Codice Civile.

ART. 9 Formazione

L'Associazione convenzionata provvede in modo autonomo alla formazione dei Volontari designati a prestare la propria attività presso le strutture dell'Azienda, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Volontariato all'articolo 7.

ART. 10 Copertura e oneri assicurativi

L'Associazione produce copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulata a favore dei Volontari che prestano attività presso le strutture dell'Azienda.

Tali coperture assicurative sono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.


L'Azienda, a seguito della presentazione della documentazione giustificativa, si impegna a rimborsare all'Associazione il costo delle coperture assicurative contro gli infortuni, le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei Volontari, impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, di cui all'elenco dell'art. 10 del Regolamento del Volontariato.

ART. 11 Risoluzione del rapporto convenzionale

Il rapporto convenzionale si risolve nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla Convenzione e in essa specificamente individuati;
- b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione.

ART. 12 Clausola risolutiva espressa



La Convenzione viene risolta di diritto se nel corso della sua durata l'Associazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dai registri Regionali.

ART. 13 Controlli dell'Azienda

L'Azienda, mediante i propri Servizi, si riserva di verificare lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione in modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso, nelle modalità che verranno ritenute idonee.

ART. 14 Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

Come indicato all'articolo 9 del Regolamento del Volontariato, l'Azienda e l'Associazione garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal D. Lgs. N. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii.

I Volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda sono designati dall'Associazione di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite.

In ogni caso l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

ART. 15 Durata Convenzione e registrazione

La presente Convenzione ha una durata di anni _____ con decorrenza da _____

Alla scadenza la Convenzione, ricorrendo le condizioni, potrà essere rinnovata per un ulteriore anno (o altro periodo non superiore al primo), previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione scaduta.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 266/91.

ART. 16 Recesso


Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di trenta giorni da comunicare a mezzo PEC a firma dei sottoscrittori della presente Convenzione.

ART. 17 Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione della presente Convenzione, non risolvibili in via bonaria, è competente il Foro esclusivo di Bologna.

ARTICOLO 18 Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Il presente atto, formato da n. ___ pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.

L'AZIENDA AUSL

Il Direttore Generale o suo delegato

L'ASSOCIAZIONE

Il Legale Rappresentante